

PROPOSTA DI LEGGE

“CONSIGLIO REGIONALE SANITARIO ”

RELAZIONE

La crisi economica in cui da anni si dibatte il nostro Paese, impone ai diversi livelli del Governo pubblico il tema del rigore dei costi.

Discende da questo stato di necessità economica il dibattito sulla sostenibilità del Sistema Sanitario Italiano, con il rischio, sempre più attuale, che la minore ricchezza prodotta dal Paese, determini una contrazione dei diritti dei cittadini in materia di tutela e promozione della salute.

Le condivisibili ragioni del contenimento della spesa pubblica, non devono intaccare il diritto costituzionale alla salute e quindi rimane una priorità di politica sanitaria garantire l'universalità dell'offerta.

Gli ultimi anni alla contrazione dei trasferimenti pubblici in materia sociale e sanitaria, che hanno determinato una sorta di allineamento meccanico del dato economico, si sono aggiunti in alcune Regioni tra cui compreso la Puglia i pesanti Piani di Rientro.

Tutto ciò ha determinato qualche effetto discorsivo, al quale occorre mano affrontando il tema della riforma del Sistema Sanitario consapevoli di dover tutelare i risultati ottenuti in Italia in termini di guadagno di salute.

Strategico quindi perseguire alcuni obiettivi:

- a) Cessione di sovranità della politica in materia sanitaria e sociale;
- b) Riconoscimento pieno della maturità del mondo delle Professioni sanitarie in materia di politiche della salute e il benessere delle persone;
- c) Metodo concertativo ampio e diffuso come priorità politica per concretizzare processi di riforma condivisi.

Si ritiene che la istituzione per legge del Consiglio regionale delle Professioni Sanitarie come Organismo consultivo a disposizione della Giunta e del Consiglio regionale possa costituire il giusto contrappeso ad approcci riformatori neo-liberali.

PROPOSTA DI LEGGE
“CONSIGLIO REGIONALE SANITARIO ”

ART. 1
(Consiglio Sanitario Regionale)

Il **Consiglio Sanitario Regionale** (CSR) è un organismo tecnico consultivo della Giunta regionale e del Consiglio Regionale.

L'istituzione di tale organismo nasce dalla volontà della Regione di coinvolgere tutte quelle figure professionali e tecniche del servizio sanitario regionale, quali interlocutori qualificati, nelle procedure decisionali al fine di contribuire ad assicurare scelte responsabili e consapevoli di promozione e tutela della salute.

ART. 2
(Compiti e funzioni)

Al CSR viene riconosciuto il compito di:

- 1) Fornire parere obbligatorio sulle deliberazioni di Giunta e sui progetti di legge del Consiglio in materia di tutela della salute, contribuendo all'innovazione ed allo sviluppo della qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari;
- 2) Svolgere attività di valutazione delle qualità dei percorsi formativi relativi alle figure professionali che intervengono nelle attività sanitarie e socio-sanitarie;
- 3) Elaborare linee-guida e pareri sugli aspetti di carattere strettamente tecnico-scientifico sulle attività sanitarie;

4) Fungere da Osservatorio sulle attività di ricerca medico-scientifica condotte nella Regione Puglia.

ART. 3
(Organi)

Sono Organi del Consiglio Sanitario Regionale:

1. il Presidente;
2. i Vice Presidenti;
3. l'Ufficio di Presidenza;
4. l'Assemblea

ART. 4
(Il Presidente)

Il Consiglio Sanitario Regionale è presieduto dall'Assessore regionale competente o suo delegato, a cui competono le seguenti funzioni:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea del CSR;
- b) presiedere l'Ufficio di Presidenza;
- c) proporre all'Ufficio di Presidenza il programma di attività e l'ordine del giorno dei lavori;
- d) sovrintendere all'attuazione dei programmi di attività del CSR;
- e) presentare annualmente al Consiglio Regionale e alla Giunta regionale la relazione sull'attività del CSR;
- f) proporre al CSR il regolamento interno.

ART. 5
(Il Vice presidente vicario)

Il Vice Presidente vicario del Consiglio regionale Sanitario è il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (OMCeO) designato dal Coordinamento regionale dei Presidenti provinciali di OMCeO appositamente convocato dal Presidente dell'Ordine del capoluogo di Regione.

Il Vice Presidente vicario appositamente delegato dal Presidente, oltre a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 4, può:

- a) sostituire il Presidente nelle sue funzioni, purchè delegati dallo stesso Presidente.
- b) coordinare, su delega del Presidente, l'attività istruttoria di atti e provvedimenti in ragione dell'area professionale interessata.

ART. 6

(Ufficio di Presidenza)

L'Ufficio di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente del CSR
- b) dal Vice Presidente vicario;
- c) da quattro componenti in rappresentanza degli Ordine dei Farmacisti, Veterinari, Psicologi e Collegio degli Infermieri Professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'Infanzia (IPASVI) designati dai rispettivi coordinamenti regionali, appositamente convocati dai Presidenti di Ordini e Collegi della città capoluogo di Regione;
- d) dai Presidi di Facoltà di Medicina e Chirurgia delle università della Regione

L'ufficio di Presidenza ha il compito di:

- a) proporre all'Assemblea il programma di attività annuale e pluriennale del CSR;
- b) determinare l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea;
- c) costituire i gruppi di lavoro e proporre all'Assemblea le commissioni permanenti o speciali e i relativi membri;
- d) designare gli esperti regionali o extraregionali chiamati a collaborare con le commissioni di cui alla lettera c), assegnando alle medesime l'esame dei provvedimenti;
- e) decidere in ordine ai pareri da sottoporre all'esame dell'assemblea.

ART. 7

(Assemblea – Composizione)

L'assemblea del Consiglio sanitario regionale è composta:

- a) dall'Ufficio di Presidenza;
- b) dai Presidenti degli OMCeO di Puglia
- c) da otto medici, di cui 4 operanti nella medicina territoriale (2 di medicina generale, 1 di pediatria di libera scelta, 1 della medicina preventiva) e 4 di medicina ospedaliera (3 di strutture pubbliche e 1 di strutture private). Tali medici vengono designati dal Coordinamento regionale dei Presidenti di OMCeO, appositamente convocato dal Presidente dell'Ordine del capoluogo di Regione.
- d) da otto operatori sanitari di Professioni non presenti nell'Ufficio di Presidenza: biologi, chimici, ostetriche, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio bio-medico, tecnici della prevenzione, fisioterapisti, dietisti. Tali membri vengono designati dai rispettivi Coordinamenti regionali dei Presidenti di Ordini o Collegi o Organizzazioni Professionali appositamente convocati dal Presidente dell'Ordine o Collegio o Organizzazione Professionale del capoluogo di Regione.
- e) dai Direttori sanitari delle ASL e delle Aziende Universitarie della Regione;
- f) da due Direttori Sanitari designati dalle Associazioni rappresentative degli Istituti privati
- g) Il Direttore Generale dell'ARPA Puglia;
- h) Il Direttore Generale dell'ARES,
- i) I Direttori generali dell'Assessorato alla Sanità e alle Politiche Sociali

L'Assemblea viene insediata dal presidente del Consiglio regionale anche in assenza di qualche designazione, purchè siano stati designati almeno i due terzi del numero totale dei componenti.

Il Consiglio Sanitario Regionale ed i suoi Organi durano tre anni.

Il primo insediamento avviene entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge regionale.

Gli oneri finanziari del funzionamento del CSR e dei suoi Organi (Rimborso spese, diaria, altro) sono a carico dei rispettivi Ordini e Collegi professionali o delle strutture sanitarie di provenienza e da cui sono stati designati.

ART. 8 **(Assemblea – Funzioni)**

L'assemblea del CSR svolge le seguenti funzioni:

- a) adozione, entro sessanta giorni dall'insediamento, del regolamento interno su proposta del presidente

- b) pareri sui provvedimenti regionali di contenuto tecnico sanitario richiesti dalla Giunta o dal Consiglio Regionale e trasmessi dall'Ufficio di Presidenza ;
- c) parere obbligatorio, ma non vincolante, sugli atti aventi carattere programmatico o dispositivo generale e sugli atti finali di tutti gli organismi tecnico sanitari di nomina regionale;
- d) adozione del programma annuale di attività;
- e) supporto al monitoraggio dei livelli di assistenza, alla verifica della qualità del servizio, all'attuazione del sistema dell'accreditamento ed alla elaborazione dei progetti innovativi sperimentali;
- f) collaborazione alla stesura della relazione e piano sanitario regionale;
- g) promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di iniziative formative e culturali, nonché di studi e ricerche;
- h) promozione della elaborazione ed espressione di parere obbligatorio sulle linee guida e sui percorsi assistenziali nonché sui protocolli diagnostico e terapeutico riabilitativi, in collaborazione con le società scientifiche;
- i) designazione dei membri di propria competenza negli organismi tecnico sanitari regionali;
- j) espressione di eventuali pareri su provvedimenti aventi carattere sanitario a richiesta delle Aziende Sanitarie e delle Conferenze dei Sindaci;
- k) nomina delle commissioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

ART. 9

(Assemblea – Articolazione di funzioni)

Per la formulazione dei pareri il Presidente si avvale, ai fini dell'istruttoria, del personale e degli esperti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale.

Le spese di partecipazione di tale personale è a totale carico dei bilanci delle strutture di provenienza.

Per lo svolgimento dei propri compiti il CSR può avvalersi di esperti nominati dal Presidente su proposta dell'ufficio di Presidenza, scelti su designazione delle società scientifiche di settore, le quali si assumeranno l'onere finanziario della loro partecipazione.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, a richiesta del Presidente, i Dirigenti e i Funzionari della Regione e delle Aziende Sanitarie interessate per la trattazione degli argomenti di rispettiva competenza.

Le riunioni dell'assemblea non sono pubbliche, mentre tutti gli atti sono soggetti alle norme vigenti sulla trasparenza e la corretta amministrazione.

ART. 10
(Sede)

Per lo svolgimento delle funzioni proprie del CSR e dei suoi organi, la Giunta regionale e/o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio mettono a disposizione idonei spazi nonché il materiale indispensabile per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati.

ART. 11
(Regolamento)

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge l'Assemblea del CSR su proposta del Presidente, adotta il Regolamento per la sua organizzazione ed il suo funzionamento.

ART. 12
(Norma transitoria)

La presente Legge non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Autonomo della regione Puglia.

I CONSIGLIERI :

Romano Giuseppe

Mazzarano Michele